



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INVESTIGATIVE TRA LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA, DI LAGONEGRO E DI MATERA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

In data 29 maggio 2025, in Potenza, alle ore 10.30, presso l'ufficio del procuratore generale, Armando D'Alterio, nella sede della procura generale presso la corte di appello, sono presenti i procuratori della Repubblica di Potenza, Maurizio Cardea (f.f.), di Matera, Alessio Coccioli, di Lagonegro, Gianluca Grippo (f.f.) ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Potenza, Anna Gloria Piccininni,

I predetti nella loro qualità,

visto l'art. 11, 3° co., punto 7 della circolare del C.S.M. sulla organizzazione delle procure, secondo il quale il procuratore della Repubblica indica nel progetto organizzativo *"le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile"*;

letta la risoluzione del C.S.M. sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (approvata con delibera di Plenum del 9.5.2018), che sollecita, al paragrafo 7, *"la necessità di esplorare misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari"*, favorendo iniziative dirette ad *"adottare un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere"* che si traducano, sul versante interno al sistema giudiziario, *"nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle procure e dei tribunali, di forme di raccordo e collaborazione"*;

letta la circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i tribunali per i minorenni del 3 luglio 2024, che, in maniera speculare prevede che il PMM deve prevedere le modalità di una costante interlocuzione con le Procure ordinarie del distretto sia in materia penale che civile (art. 60, comma 3, punto 7 della circolare);

ritenuta, di conseguenza, la necessità di migliorare il coordinamento dell'azione degli uffici requirenti del distretto nelle ipotesi in cui si proceda per alcuno dei delitti di seguito elencati, ivi compresi i casi di violenza assistita, attraverso l'adozione di un protocollo che disciplini le comunicazioni tra i diversi uffici, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione nel rispetto del segreto investigativo;



ritenuto del pari necessario migliorare il coordinamento tra gli uffici requirenti del distretto nelle ipotesi in cui vengano adottate misure cautelari custodiali nei confronti di persone con figli minorenni;

ritenuto infine necessario regolare i rapporti tra gli uffici requirenti del distretto nell'ipotesi in cui, pendente il giudizio di separazione o di divorzio tra i genitori ovvero di responsabilità genitoriale ex art. 316 cod. civ., la competenza per l'adozione dei provvedimenti a protezione del minore sia attribuita al giudice ordinario ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ.;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente protocollo ha lo scopo di favorire più strette, proficue e continuative interlocuzioni tra le procure della Repubblica di Potenza, di Matera, di Lagonegro e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Potenza, disciplinando il coordinamento delle attività investigative nei seguenti casi:

- a) quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqües*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinqües*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p., commessi in danno di minorenni ovvero per il delitto previsto dall'art. 609 *quater* c.p. o per i delitti previsti dagli artt. 572, 612 *bis* c.p., se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore o in danno del genitore convivente di minore;
- b) quando si procede per i delitti di omicidio volontario o preterintenzionale, tentato omicidio, lesioni personali perseguibili d'ufficio, violenza sessuale, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, se commessi da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, anche se divorziato separato o comunque non convivente ovvero in danno del genitore convivente di un minore (in tali procedimenti il minore non è persona offesa dal reato, bensì persona richiedente protezione);
- c) quando si procede per qualsiasi altro delitto commesso da maggiorenni e minorenni in concorso tra di loro, mediante cooperazione colposa o con più condotte indipendenti, se sussistono esigenze di segretezza delle indagini anche per l'utile esecuzione di atti a sorpresa ovvero di misure cautelari personali e/o reali.

Ha, inoltre, lo scopo di disciplinare le interlocuzioni tra le procure della Repubblica del distretto e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Potenza, nell'ipotesi in cui, pendente il giudizio di separazione o di divorzio tra i genitori ovvero di responsabilità genitoriale ex art. 316 cod. civ., la competenza per l'adozione dei provvedimenti a protezione del minore sia attribuita al giudice ordinario ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ.

Art. 2

Modalità attuative del coordinamento investigativo nei casi previsti dall'art. 1/a e 1/b dell'art. 1

Lo scambio di informazioni ed il coordinamento investigativo tra la procura ordinaria e la procura minorile, avverrà, al momento della comunicazione della notizia relativa a taluno dei casi previsti dall'art. 1/a e 1/b dell'articolo 1, secondo le seguenti modalità:

- 1) ove sussistano esigenze che giustificano l'adozione di provvedimenti urgenti coinvolgenti interessi dei minori (ad es. indagini sociali, allontanamento dei minori dalla casa familiare,



- allontanamento dei genitori conviventi del minore dalla casa familiare, ecc.), il magistrato assegnatario del fascicolo attiverà - senza ritardo - il coordinamento con il rispettivo collega (contattandolo per le vie brevi anche col mezzo telefonico), al fine di concordare, nell'osservanza delle rispettive competenze, le più opportune misure da adottare a tutela del minore coinvolto e della segretezza delle indagini.
- 2) Ove non sussistano ragioni di urgenza il magistrato assegnatario del fascicolo inoltrerà alla corrispondente Procura apposita nota scritta, indirizzata al Procuratore della Repubblica dell'Ufficio di destinazione della missiva, contenente:
 - a) estremi del procedimento;
 - b) magistrato assegnatario;
 - c) generalità della persona sottoposta alle indagini (ove trattasi di procedimento penale);
 - d) titolo di reato (ove trattasi di procedimento penale) ovvero oggetto del procedimento civile;
 - e) generalità del minore necessitante di tutela;
 - f) autorità amministrativa, giudiziaria o di polizia ricevente la notizia di reato o competente per le indagini;
 - g) eventuale provvedimento definitivo del procedimento.
 - 3) Nel caso di comunicazione da parte della Procura ordinaria alla Procura minorile, la nota scritta di cui al punto 2) sarà accompagnata da copia degli atti più rilevanti del procedimento, da considerarsi liberamente utilizzabili e ostensibili da parte dell'Ufficio ricevente (salvo espressa diversa indicazione nella missiva).
 - 4) Ove non si evinca il pregiudizio per il minore tale da rendere imprescindibile l'immediato intervento - con ricorso urgente - del PMM, prima della comunicazione di cui al punto 3), gli atti di indagine, compresa la comunicazione di notizia di reato, si intendono coperti da segreto. È fatta salva la possibilità, per l'ufficio del PMM, di richiedere al magistrato competente, prima della comunicazione di cui al punto 3) e anche successivamente, di rendere ostensibili uno o più atti di indagine. In caso di contrasto tra P.M. e P.M.M., la questione sarà rimessa al Procuratore Generale per la promozione di una soluzione concordata.
 - 5) Il coordinamento tra la procura ordinaria e quella minorile è assicurato dal continuo aggiornamento sugli sviluppi più rilevanti delle rispettive attività, nell'ottica di assicurare al minore la più ampia tutela possibile ed il rispetto delle esigenze di segretezza delle indagini.
 - 6) le procure ordinarie e la procura minorile assicureranno, anche mediante specifiche direttive alla polizia giudiziaria, l'adozione delle cautele necessarie a mantenere il segreto sia sul luogo in cui il minore sia stato temporaneamente collocato che sull'identità e sulla residenza dell'eventuale famiglia affidataria o adottiva del medesimo.

Art. 3

Modalità attuative del coordinamento investigativo nei casi previsti dall'art. 1/c dell'art. 1

Lo scambio di informazioni ed il coordinamento investigativo tra la procura ordinaria e la procura minorile, nei casi previsti dall'art. 1/c dell'articolo 1, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) i magistrati della procura ordinaria e della procura minorile assegnatari dei procedimenti collegati avvieranno immediatamente il coordinamento investigativo, anche per le vie brevi (ossia mediante comunicazioni telefoniche), **ove emergano esigenze di segretezza delle rispettive indagini finalizzate al compimento di atti a sorpresa ovvero all'esecuzione di misure cautelari personali e/o reali;**
- b) instaurato il coordinamento tra la procura ordinaria e la procura minorile, i magistrati titolari delle indagini collegate si scambieranno **continui aggiornamenti sugli sviluppi più rilevanti delle rispettive indagini collegate** (ad esempio, direttive impartite alla polizia giudiziaria; risultanze di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ecc.), prendendo accordi anche sulla loro utilizzabilità e sui tempi e modalità della *discovery*;



- c) qualora emerga in entrambi i procedimenti collegati l'esigenza di assumere informazioni da persona minorenni, i magistrati titolari delle indagini concorderanno preventivamente, se possibile, **un unico ascolto su tutti i temi rilevanti nei rispettivi procedimenti**, al fine di evitare ripetute audizioni del minorenni;
- d) del pari, ove insorga la necessità di sottoporre il minorenni ad accertamenti sulla capacità di testimoniare, i magistrati titolari delle indagini collegate concorderanno preventivamente l'espletamento di **un solo accertamento tecnico, preferibilmente con la forma della perizia o, eccezionalmente, con la forma della consulenza tecnica**.

Art. 4

Comunicazione dei provvedimenti applicativi di misure coercitive detentive nei confronti di genitori con prole minorenni

L'art. 293, co. 4 *bis*, c.p.p., stabilisce che copia dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età, debba essere comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.

Al fine di favorire l'emersione di situazioni di concreto pregiudizio familiare per il minorenni, appare opportuno estendere la predetta comunicazione, a cura del sostituto procuratore della procura ordinaria assegnatario del procedimento in cui risulta adottata la misura cautelare personale, anche:

- a) nel caso di applicazione di una misura coercitiva detentiva diversa dalla custodia in carcere nei confronti di madre con prole minorenni (arresti domiciliari, custodia cautelare in luogo di cura o in istituto a custodia attenuata);
- b) fatta salva la previsione di cui all' art. 293, co. 4 *bis*, c.p.p., nel caso di applicazione di misure coercitive detentive nei confronti di entrambi i genitori con prole minorenni.

Art. 5

Coordinamento in tema di competenze civili

Al fine di consentire al giudice ordinario di adottare secondo la ripartizione della competenza fissata dall'art. 38 disp. att. c.c., nei giudizi di separazione o di divorzio tra i genitori ovvero di responsabilità genitoriale ex art. 316 cod. civ., i provvedimenti a protezione del minorenni, la procura minorile trasmetterà alla procura ordinaria, anche d'iniziativa, estrapolandola dal fascicolo del procedimento atti contenziosi, copia degli atti ritenuti utili al sopra indicato fine.

Art. 6

Sottoscrizione ed entrata in vigore Trasmissione al Consiglio Giudiziario ed al C.S.M.

Il presente protocollo viene sottoscritto, oltre che dai procuratori della Repubblica del distretto, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Potenza ed entra immediatamente in vigore.

Per i reati di cui all'art. 371 bis c.p.p. si valuterà di provvedere con successivo strumento di coordinamento.


Ciascun sottoscrittore potrà sollecitare in qualunque momento la convocazione di apposite riunioni per l'integrazione e/o la modifica delle intese raggiunte.



Il protocollo verrà inviato, per opportuna conoscenza, al consiglio giudiziario presso la corte di appello di Potenza e al consiglio superiore della magistratura.

Il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Potenza

Armando D'Alterio



Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Potenza

Anna Gloria Piccininni



Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il
Tribunale di Potenza

Maurizio Cardea



Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Matera

Alessio Coccioli



Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il
Tribunale di Lagonegro

Gianluca Grippo

